

Pubblicato il 17/07/2019

**N. 09474/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2019 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 254 del 2019 proposto da [REDACTED], rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia presso il cui studio in Roma, Via San Tommaso D'Aquino n.47, sono elettivamente domiciliati;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;

nei confronti

[REDACTED] non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- del decreto MIUR pubblicato in GU n. 89 il 9.11.18 avente ad oggetto “Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese» nella parte in cui all'art. 3 - nell'indicare i titoli di ammissione - stabilisce che sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso dei seguenti titoli: a. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.....– e non contempla i docenti e in particolare la ricorrente in possesso del titolo di abilitazione di personale educativo nelle istituzioni educative da considerarsi in tutto e per tutto equipollente all'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria che intende prendere parte al concorso in relazione ai posti comune e di sostegno della Scuola Primaria;

b) di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale coos' come indicati nell'epigrafe del gravame.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 il dott. Giuseppe

Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il proposto gravame, gli odierni ricorrenti, premesso di essere educatori abilitati, hanno impugnato, gli atti, in epigrafe indicati, relativi al concorso

straordinario, pure in epigrafe descritto, nella parte in cui, nel prevedere tra i requisiti di partecipazione il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, non ha contemplato tra i requisiti de quibus il titolo posseduto dai ricorrenti, contestandone la legittimità per eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituito l'intimato Ministero contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 4 giugno 2019 il ricorso è stato assunto in decisione. Il proposto gravame deve essere accolto alla luce delle sentenze di questa Sezione nn.7721/2014 e 5007/2019, le quali hanno affermato che il possesso dell'abilitazione di personale educativo nelle istituzioni educative deve essere considerato in tutto e per tutto equivalente all'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto lo accoglie e, per gli effetti, annulla i gravati provvedimenti nelle parti impugnate.

Spese compensate

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO